

competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo – Cass. n. 5705/2014 (02)

Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Limiti - Deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

5705

2014